



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
11^a Seduta
Lunedì 6 giugno 2022

Deliberazione n. 81 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 22, astenuti 2 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 8 giugno 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 81 del 6 giugno 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N. 10
(ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 giugno 2022.

Reggio Calabria, 8 giugno 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta a modificare i commi 1, 3 e 10 dell'articolo 8 e la Tabella dell'allegato A della legge regionale 10/2022 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente), al fine di uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/2022:

a) al comma 1 le parole "e la Città metropolitana di Reggio Calabria" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme"; nel medesimo comma la parola "trentacinque" è sostituita con la parola "trentatrè";

b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il comune appartenente a una fascia demo-grafica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza nella Tabella A, concorre all'elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore";

c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "I sindaci dei comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza nella Tabella A, e i sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche."

L'articolo 2 modifica la Tabella dell'allegato A della l.r. 10/2022.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che mira ad apportare modifiche di natura ordinamentale ad una legge regionale vigente.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale/Annuale/ Pluriennale	Importo
Art.1	L' articolo 1 apporta modifiche di natura ordinamentale ai commi 1, 3 e 10 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10/2022, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a valere sul bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art.2	L'articolo 2 modifica la Tabella dell'allegato A della l.r. 10/2022. Modifica ordinamentale dalla quale non derivano oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art.3	L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria della presente legge, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;	//	//	0,00 €
Art.4	L'art.4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.	//	//	0,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/22)

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) è così modificato:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "e la Città metropolitana di Reggio Calabria" sono sostituite dalle seguenti: " , la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme";

2) la parola: "trentacinque" è sostituita con la parola: "trentatré";

b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il comune appartenente a una fascia demografica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza nella Tabella A, concorre all'elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore.";

c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "I sindaci dei comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza nella Tabella A, e i sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche.".

Art. 2

(Sostituzione della Tabella A allegata alla l.r. 10/2022)

1. La Tabella A della l.r. 10/2022 è sostituita dalla seguente:

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo e Comuni di Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, (membri di diritto)	Città metropolitana di Reggio Calabria (membro di diritto)	a) ≥15.001 abitanti	b) tra 10.001 e 15.000 abitanti	c) tra 5.001 e 10.000 abitanti	d) tra 1.001 e 5.000 abitanti	e) ≤1.000 abitanti	Totale
Provincia di Cosenza	2	0	3	2	3	4	1	15
Città Metropolitana di Reggio Calabria	0	1	2	1	2	3	1	10
Provincia di Catanzaro	2	0	0	0	3	1	1	7
Provincia di Crotona	1	0	0	1	0	1	1	4
Provincia di Vibo Valentia	1	0	0	0	1	1	1	4
Tot.	6	1	5	4	9	10	5	40



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.